

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6674 del 14/12/2017
Oggetto	Rinnovo concessione area demaniale. Prat. FEPPT0235/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6897 del 13/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FEPPT0235/16RN01
COMUNE DI ARGENTA (FE)

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la

delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- VISTA l'istanza presentata in data 04/07/2016 assunta al protocollo PGFE/6940 - codice pratica n. FEPPT0235/16RN01- dalla Sig.ra Zucchini Roberta C.F. ZCCRRT78E62A393M, residente in S. Nicolò (Comune di Argenta) Via Po di Primaro n. 3/1, con la quale veniva richiesto il rinnovo della concessione FEPPT0235 rilasciata con determinazione m. 14434 del 13/12/2010, per mantenere un manufatto ad uso ricovero automezzo/attrezzi e relativa scaletta in sinistra idraulica del Po di Primaro;

- Preso atto dell'istruttoria eseguita e del disciplinare tecnico pervenuto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano ed accettato per presa visione a firma del concessionario in data 05/12/2017;

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 43 del 22/02/2017 e che nel termine di 30 (trenta) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

- Preso atto del parere positivo della preavalutazione di incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette e Foreste e Sviluppo della Montagna, assunto a prot. PGFE/2017/12651 del 09/11/2017.

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

- 1) di rinnovare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla Sig. Zucchini Roberta C.F.:

ZCCRRT78E62A393M, la concessione demaniale per l'occupazione di un'area del demanio idrico con un manufatto della superficie di m² 72,80 ad uso ricovero automezzo/attrezzi e relativa scaletta di accesso in area golenale sinistra del Po di Primaro, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata, ai sensi dell'art. 17 L.R. 7/2004, in anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario, qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle **spese di istruttoria** è stabilito in **€ 75,00=**, versate dal richiedente in data 28/05/2016 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle ll. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

4) di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato per l'anno 2017 fissato in **€ 270,27**, mediante versamento sul c/c postale n. 001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)". Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

5) di stabilire che il **canone annuale** è attualmente fissato in **€ 270,27**, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., fatti salvi eventuali conguagli;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

9) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idriche;

11) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso;

13) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

R.D. 523/1904 e s.m.i. - L.R. 7/2004 e s.m.i.

DISCIPLINARE TECNICO

Vista la domanda del richiedente, Sig.ra Zucchini Roberta, con la quale ha chiesto il rinnovo dell'occupazione di bene del demanio idrico:

Art. 1 - Oggetto

La Sig.ra Zucchini Roberta, di seguito nominata la richiedente, è autorizzata ad occupare una porzione di area del demanio idrico della superficie di ca mq 72,80, con un manufatto ad uso ricovero automezzo/attrezzi costruito su due livelli e relativa scaletta di accesso, in area golenale sinistra del Po di Primaro in località San Nicolò nel Comune di Argenta (Ferrara).

L'area è catastalmente allibrata alla part. 1 (parte) del fg. 4 del Comune di Argenta.

Art. 2 - Durata concessione

L'occupazione avrà una durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di adozione dell'atto di concessione.

Art. 3 - Prescrizioni tecniche

Ogni modifica all'uso dell'area e del manufatto, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara.

E' espressamente vietato eseguire nell'area data in concessione: escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Il richiedente dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto da questa Struttura per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni provocati alle aree di proprietà demaniale ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 5 - Responsabilità

L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.

L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico.

Art. 6 - Obblighi

Il richiedente dovrà assicurare il libero transito sulle opere idrauliche e loro pertinenze al personale regionale incaricato e relativi mezzi di servizio.

Il richiedente dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza, l'atto di concessione rilasciato da Arpae, cui il presente disciplinare tecnico è allegato.

Art. 7 - Revoca e decadenza

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della richiedente ad ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità

totale o parziale dell'occupazione, la richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura all'esecuzione dei lavori di adeguamento, nei modi e tempi prescritti dall'A.R.S.T. e P.C., considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.

La richiedente è consapevole che l'area interessata dall'occupazione è area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

Art. 8 - Disposizioni finali

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.